



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Bologna

Prima Sezione Civile

riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Giovanni Benassi	Presidente
dott.ssa Mariapia Parisi	Consigliere rel.
dott.ssa Melania Bellini	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1063 del Ruolo Generale dell'anno 2017, promossa da:

**MINISTERO DELL'INTERNO** in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici in Bologna, via Guido Reni n. 4 è per legge domiciliato.

- appellante -

contro

██████████ nato in Bangladesh il ██████████ rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Cipolla presso il cui studio sito in Ferrara, Via Ariosto n. 6, è elettivamente domiciliato.

- appellato -

CONCLUSIONI

Per parte appellante precisate come da atto d'appello nella seguente maniera:

"Voglia la Corte adita, contrariis reictis, in accoglimento dell'appello, riformare l'ordinanza impugnata. Vinte le spese."

Per parte appellata precisate come da comparsa di costituzione e risposta nella seguente maniera:

"Voglia l'Ill.ma S.V., respinta ogni avversa eccezione e conclusione:

1. nel merito respingere l'interposto appello e confermare il diritto del sig. ██████████ alla protezione sussidiaria di cui agli artt. 14 e ss. del d. lgs. 251/2007 come già stabilito in forza dell'appellata ordinanza di cui R.G. 16984/2016 – Tribunale di Bologna;
2. condannare il Ministero dell'Interno al pagamento delle spese processuali da liquidarsi all'esito dell'attuale grado di giudizio."



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Ministero dell'Interno ha proposto appello avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Bologna ha accordato al sig. [REDACTED] la protezione sussidiaria sul presupposto dell'attendibilità delle dichiarazioni da questi rese nonché in considerazione della situazione generale del Paese di origine.

Il richiedente ha raccontato di essere fuggito dal Bangladesh spinto dal timore delle minacce ricevute da parte di alcuni componenti del partito attualmente al potere, l'Awami League, che lo avevano individuato quale attivista del principale partito di opposizione, il Bangladesh Nationalist Party (BNP), poiché con quest'ultimo il sig. [REDACTED] aveva collaborato contribuendo ad organizzare le manifestazioni mediante la preparazione del palco e dei poster per i cortei.

Il giudice di primo grado ha riscontrato la coerenza delle vicende esposte (prive di contraddizioni interne) con le COI reperibili, dalle quali emerge che gli oppositori del partito al governo sono di frequente brutalmente repressi dalle forze dell'Awami League le quali godono di una sostanziale impunità.

Tale circostanza di fatto, alla luce del vissuto del richiedente, è riconducibile secondo il Tribunale all'ipotesi di protezione sussidiaria prevista dall'art. 14, lett. c) del d. lgs. 251/2007 poiché, come precisato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea "tanto più il richiedente è eventualmente in grado di dimostrare di essere colpito in modo specifico a causa di elementi peculiari della sua situazione personale, tanto meno elevato sarà il grado di violenza indiscriminata richiesto affinché egli possa beneficiare della protezione sussidiaria".

L'appellante censura il suddetto provvedimento nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto credibile il richiedente evidenziando l'assoluta genericità delle dichiarazioni da questi rese, che non consentono di ritenere provata neppure la sua identità.

Ritiene inoltre che dalle COI relative al Bangladesh non si riscontra la sussistenza di alcun conflitto armato riconducibile all'ipotesi sub c) dell'art. 14 del d. lgs. 251/2007.

Osserva infine l'appellante che il giudice ha operato un inammissibile automatismo tra stato di asserita provenienza dello straniero e protezione internazionale, laddove soltanto la sussistenza di una persecuzione diretta, grave, personale nonché attuale ai danni del richiedente può giustificare il riconoscimento della protezione invocata.

Parte appellata si è costituita osservando che l'identità e provenienza del richiedente, oltre a non essere mai stata messa in dubbio dal Ministero in primo grado (stante anche la sua inerzia processuale), deve ritenersi provata dal titolo di soggiorno rilasciato dalla Questura che consente al richiedente l'iscrizione all'anagrafe, in assenza di documentazione o prova contraria. A dimostrazione della veridicità circa la sua provenienza fa inoltre presente che l'audizione è avvenuta in lingua bangla, idioma ufficiale del Bangladesh.

Quanto all'asserito automatismo che il giudice avrebbe operato tra situazione del Paese di provenienza e protezione internazionale, l'appellato osserva che il convincimento del Tribunale è fondato non sulla mera situazione del Paese di origine così come descritta nelle COI richiamate, ma sulla connessione tra questa e la vicenda personale del richiedente, la cui attendibilità è stata correttamente valutata ai sensi dell'art. 3 del d. lgs. 251/2007.

Chiede quindi respingersi l'appello condannando il Ministero al pagamento delle spese processuali.

Il Procuratore Generale è intervenuto nella causa chiedendo l'accoglimento del gravame.



L'appello è infondato e deve pertanto essere rigettato.

Con la censura relativa all'erronea valutazione di attendibilità del richiedente, l'appellante si limita a rilevare la genericità delle dichiarazioni rese dal sig. ██████████ senza tuttavia indicare contraddizioni ed incoerenze idonee ad inficiare il giudizio del Tribunale.

Deve inoltre osservarsi che al sig. ██████████ non sono state poste ulteriori domande volte ad ottenere una descrizione più dettagliata degli accadimenti narrati e che non ci sono motivi per dubitare della sua identità e provenienza posto che egli ha sempre fornito le medesime generalità contenute nel modello C3 e ha sostenuto l'audizione in lingua bangla.

Quanto all'asserita violazione dell'art. 14 del d. lgs. 251/2007 mediante l'automatica concessione della protezione sulla base della provenienza del richiedente è sufficiente rilevare come il giudice abbia, in via preliminare, correttamente effettuato la valutazione di credibilità di cui all'art. 3, comma 5 del d. lgs. 251/2007 e abbia altrettanto correttamente reperito informazioni inerenti ai fatti narrati che non sono in alcun modo smentiti dalla presente impugnazione.

Anche informazioni provenienti dalle fonti qualificate più aggiornate come il report EASO di dicembre 2017 confermano il protrarsi della situazione di violenza a sfondo politico e repressione dell'opposizione, ripresa con maggior vigore in occasione delle elezioni del 2014, registrando ben 39 morti e 3.129 casi di persone che hanno subito lesioni fisiche nel periodo gennaio – agosto 2017: "According to the legal aid and human rights NGO Ain o Salish Kendra (ASK), during the period January-August 2017 there were 234 incidents of political violence, resulting in 39 deaths and 3,129 people injured. The Bangladeshi human rights organisation Odhikar has characterised the political situation as 'extremely violent' since 2013".

Tali episodi di violenza generalizzata, che si concretizzano anche in arresti di massa di cui si registra un aumento, sono descritti come "diffusi" e caratterizzati da impunità: "According to Transparency International Bangladesh, state power has typically been used by the party in power to intimidate or suppress political opposition. In 2016, Freedom House reported a rise in arrests and harassment of prominent members of the opposition Bangladesh Nationalist Party (BNP) and parties allied with it. The harassment of the opposition is described by Freedom House as 'widespread'. Odhikar reported that the government is using law enforcement forces to suppress political opponents with impunity".

In conclusione l'impugnazione del Ministero è infondata.

La natura della controversia consente di disporre la compensazione delle spese del grado.

PQM

La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza disattesa:

- Rigetta l'impugnazione proposta dal Ministero e conferma la ordinanza impugnata.
- Compensa le spese del grado.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del 12 giugno 2018.

Il Consigliere relatore  
Dott.ssa Mariapia Parisi

Il Presidente  
Dott. Giovanni Benassi

